
ALLEGATO 1

Informativa sull'esposizione al rischio per lavoratori in smart-working

In questo documento si riportano alcuni suggerimenti per la gestione della salute e della sicurezza destinati ai lavoratori che fruiscono della modalità di lavoro definita come "smart working", come previsto dall'articolo 22, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il lavoratore agile è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Il lavoratore che presta la propria attività lavorativa presso l'APSS in modalità smart working ha a disposizione due supporti tecnologici: lo smartphone ed il portatile. Attualmente, non esiste una norma specifica che regolamenti la gestione degli aspetti di salute e sicurezza per i lavoratori che usufruiscono della modalità smart working, tuttavia trova applicazione il D.Lgs. 81/08 sulla base del campo di applicazione e della definizione di lavoratore.

Sicurezza antincendio

Il rischio incendio al quale il lavoratore può essere esposto in caso di prestazione in modalità smartworking è molto variabile in funzione del luogo dove viene resa la prestazione e delle sue caratteristiche.

In generale trovano applicazione il D.Lgs 81/2008 ed il D.M. 10/03/1998.

La gestione dell'emergenza è affidata al Corpo dei Vigili del Fuoco, pertanto in caso di emergenza è necessario allertare i soccorsi chiamando il numero unico 112.

Requisiti igienici dei locali

Lo smart-working è una modalità di lavoro che non prevede l'utilizzo di un luogo di lavoro/postazione fisso/a. Lo smart worker può prestare l'attività anche in locali diversi da quelli aziendali,

purché vengano rispettati i requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza secondo i criteri e le modalità indicati dalla norma e nell'ambito di applicazione delle linee guida specifiche aziendali. Di seguito si fa riferimento ad alcuni aspetti definiti dall'Allegato IV del D.Lgs 81/2008 relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro.

☐ Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario che il lavoratore disponga di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile con impianti di areazione.

☐ Se sono presenti impianti di condizionamento dell'aria, essi devono funzionare senza creare correnti d'aria fastidiose ed essere sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.

☐ La temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

☐ Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

☐ Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio

sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

☐ I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere del lavoratore.

☐ Nei casi in cui, non fosse possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

☐ Devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

Utilizzo di attrezzature/dispositivi

☐ L'utilizzo in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per il lavoratore;

☐ Gli strumenti/attrezzature utilizzati/e dovranno essere conformi al Titolo III, art. 70 del D.Lgs. 81/2008, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto anche in caso di utilizzo di attrezzature personali facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione;

☐ Il lavoratore è tenuto ad utilizzare le attrezzature/apparecchiature proprie o fornite dall'azienda in conformità alle istruzioni d'uso di cui le stesse sono corredate;

☐ Nel caso di funzionamento anomalo e/o guasto delle stesse l'operatore è tenuto a comunicare al servizio competente se la manutenzione è a carico di APSS;

☐ Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

☐ Il luogo di lavoro e l'utilizzo delle attrezzature devono essere strutturati in modo da rispondere ai principi dell'ergonomia;

☐ La risoluzione dello schermo del dispositivo utilizzato deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi;

☐ L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

Rischio elettrico

☐ Se viene utilizzato un impianto di alimentazione elettrica questo deve essere conforme alla normativa vigente (D.Lgs. n. 37/2008);

☐ Le attrezzature di lavoro devono essere installate in modo da proteggere il lavoratore dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.